

Assicurazione Infortuni per il nucleo familiare

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)



Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Infortuni della Famiglia

Documento realizzato il 1° ottobre 2018

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione che protegge dai danni conseguenti all'infortunio dell'Assicurato che abbiano conseguenze gravi quali la Morte o una Invalidità Permanente. La polizza **Infortuni della Famiglia** assicura i componenti di tutta la famiglia contro gli infortuni che possano accadere nell'ambito della vita privata, nello svolgimento di lavori domestici, nella pratica dello sport e durante la circolazione stradale.



Che cosa è assicurato?

La polizza è stata realizzata per soddisfare le attese di un nucleo familiare che ricerca una adeguata protezione economica nell'eventualità di un infortunio che provochi la morte o lesioni a carattere permanente.

La polizza assicura esclusivamente contro i rischi a cui si è esposti nell'ambito della vita privata.

✓ La polizza assicura contro gli infortuni che il Contraente e gli assicurati subiscano:

- nello svolgimento di attività che non abbiano carattere di professionalità (infortuni extraprofessionali);
- nello svolgimento di lavori domestici;
- per i rischi della circolazione (compresi i natanti) quali conducenti o trasportati, purché la guida non sia la specifica professione dell'Assicurato.

✓ Con la **Invalidità permanente** è assicurato un indennizzo per la perdita totale o parziale di una parte del corpo umano tale da comportare l'incapacità totale o parziale di svolgere attività lavorativa indipendentemente dalla professione esercitata.

✓ Con la **Morte** viene riconosciuta la somma assicurata agli eredi indicati in polizza dell'Assicurato.

La copertura assicurativa è completata con: "*Indennità giornaliera per ricovero. Applicazione di punti di sutura*", "*Rimborso Spese Mediche*".

✓ Con la **Indennità giornaliera per ricovero. Applicazione di punti di sutura** viene riconosciuto un indennizzo per ciascun giorno di ricovero in ospedale o istituto di cura, di degenza diurna in regime di Day Hospital o intervento chirurgico in regime di Day Surgery. *In caso di applicazione di punti di sutura, è riconosciuto un indennizzo pari al 50% di quello previsto per il ricovero, per ogni giorno di permanenza anche di un solo punto di sutura, con il massimo di 15 giorni.*

✓ Con il **Rimborso spese mediche** sono rimborsate, nei limiti assicurati, le spese di trasporto dal luogo dell'infortunio al presidio sanitario, le rette di degenza, gli onorari medici, i diritti di sala operatoria, i medicinali, gli accertamenti diagnostici, gli apparecchi gessati e i tutori, le terapie fisiche.

Le garanzie di Invalidità Permanente e di Morte sono obbligatorie.

Il Cliente/Assicurato ha poi la possibilità di scegliere secondo le proprie esigenze le altre due garanzie sopradette.



Che cosa non è assicurato?

✗ L'assicurazione prevede la possibilità di inserire la "franchigia assorbibile sulla invalidità permanente" che limita la portata dell'indennizzo con conseguente riduzione del premio

✗ La "Invalidità permanente" è prestata con applicazione di una franchigia minima del 3% sulla percentuale di invalidità subita dall'infortunio.

✗ Sono "**PERSONE NON ASSICURABILI**" le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS e sieropositività HIV. Il manifestarsi nell'Assicurato di una di tali affezioni nel corso del contratto costituisce un aggravamento del rischio tale che HDI non acconsente di prestare l'assicurazione.

✗ Sono presenti "Criteri di indennizzabilità" in cui si specifica *che al momento del sinistro l'Assicurato debba trovarsi fisicamente integro e sano; diversamente HDI indennizzerà le conseguenze dell'infortunio come se l'infortunio avesse colpito una persona non integra e sana.*



Ci sono limiti di copertura?

Sono sempre esclusi gli infortuni:

- ! cagionati con dolo dell'Assicurato e/o derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- ! verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse nonché di atti di terrorismo o sabotaggio; atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, rivoluzioni, aggressioni od atti violenti a cui l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- ! verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni od altre calamità naturali;
- ! verificatisi in occasione di trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- ! a seguito di guida, uso di veicoli/natanti a motore in competizioni e relative prove;
- ! da partecipazione in qualità di tesserati a competizioni sportive e relative prove ed allenamenti o di arti marziali/sport di contatto, scalate, speleologia, sport in acqua con uso di attrezzature sportive, sport aerei in genere;
- ! da attività professionali retribuite svolte dal Contraente e dalle persone assicurate;
- ! da abuso di alcolici, psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni.



Dove vale la copertura?



L'assicurazione è valida per il mondo intero.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione della polizza.

Queste dichiarazioni hanno "valore essenziale" e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale.

Il premio deve essere pagato all'intermediario (Agenzia, Broker) che emette o rilascia la polizza, oppure direttamente alla Direzione di HDI.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati ad HDI oppure all'Intermediario Assicurativo;
- bonifico bancario su c/c intestato ad HDI o all'Intermediario Assicurativo;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti nei limiti consentiti dalle norme vigenti;

È prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali (aumento del 3%), quadrimestrali (aumento del 4%) o trimestrali (aumento del 5%); il "premio minimo annuo" della polizza è di € 50,00, quello di rata, non può essere inferiore a € 25,00.

Il contratto non prevede il meccanismo di indicizzazione del premio. Le somme assicurate ed il premio rimangono pertanto invariati al rinnovo annuale del contratto quando è previsto il "tacito rinnovo" dello stesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto può essere stipulato con durata annuale prevedendone il tacito rinnovo.

Se la polizza è contratta con tacito rinnovo la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la "sospensione dell'assicurazione" e fermo l'obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell'importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile).

In caso di polizza senza tacito rinnovo, o quando la polizza è stata disdettata, la copertura termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdettato al termine dell'annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

In caso di sinistro, sia il Contraente che HDI hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia.

Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

In caso di recesso a seguito di sinistro HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso per il periodo di rischio non corso.

Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal Contratto a seguito di ripensamento entro un determinato termine dalla stipula.